



# COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Codice Ente 10313

## DELIBERAZIONE N. 51

- Soggetta invio ai Capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/20216, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "Seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" ed alla realizzazione della rete acquedottistica da collegare al realizzato bacino di accumulo di cui alla deliberazione di cc n. 28 in data 20/07/2022 e successivo accordo tra le parti.

L'anno **DuemilaVENTIQUATTRO** addì **Due** del mese di **Settembre** alle ore **18.00** in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
LIPPI Giuseppino      Sindaco      (in videoconferenza ex Reg. CC 11/2021)	x	
SAVARDI Giovanni      Vicesindaco      (in videoconferenza ex Reg. CC 11/2021)	x	
MARTINOTTA Matteo      Assessore      (in videoconferenza ex Reg. CC 11/2021) Felice	x	
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>==</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale, dando atto che la presente seduta si svolge in video-conferenza ai sensi del Regolamento comunale relativo allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione CC n. 11 del 19 maggio 2021, per esigenze straordinarie, tramite l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video idonei ad identificare i componenti partecipanti alla stessa ed a comprendere quanto da essi espresso, e la cui identificazione ed espressione di volontà viene certificata da me Segretario comunale con la sottoscrizione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LIPPI Giuseppino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



**OGGETTO:** Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "Seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" ed alla realizzazione della rete acquedottistica da collegare al realizzato bacino di accumulo di cui alla deliberazione di cc n. 28 in data 20/07/2022 e successivo accordo tra le parti.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al comma 1, stabilisce che: *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*;
- l'art. 3 dello Statuto del Comune di Corteno Golgi indica, tra le finalità che l'Ente è chiamato a perseguire, la promozione, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità;
- il Comune di Corteno è titolare del servizio pubblico locale di "trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" all'interno del demanio sciabile in località S. Pietro;

### **PREMESSO**, inoltre, che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31.05.2001 è stato approvato lo schema di capitolato per concessioni di costruzione ed esercizio di impianti sciistici di risalita nel Comune di Corteno Golgi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 05.07.2002 ad oggetto "Progetto di rilancio del comprensorio sciistico del Baradello. Determinazioni in ordine alle concessioni comunali per l'esercizio degli impianti sciistici di risalita" è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di ristrutturazione degli impianti sciistici ed infrastrutture nel comprensorio del Baradello in Comune di Corteno Golgi (BS) ed è stata individuata nella società Società Baradello 2000 Srl il soggetto al quale verranno rilasciate le concessioni comunali per la gestione degli impianti di risalita ricompresi nel progetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 12/11/2004 è stato concesso provvisoriamente l'utilizzo dei terreni comunali interessati dalla costruzione dell'impianto di risalita di cui sopra e delle correlate piste di discesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 17 dicembre 2004 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla concessione comunale per l'esercizio dell'impianto sciistico di risalita "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" nel comprensorio sciistico del Baradello" sono state dettate le linee di indirizzo per il rilascio della concessione in argomento;
- con provvedimento in data 24/12/2004 prot. 8297 è stata rilasciata alla Società BARADELLO 2000 SPA con sede in Corteno Golgi (Bs) Via Schivardi n. 104, codice fiscale e partita IVA n. 02183280987 l'esercizio dell'impianto a fune denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" per la durata di anni 30 con scadenza al 31.12.2034;
- a termini dell'art. 12 del capitolato di concessione "Al concessionario vengono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e, limitatamente alla stagione invernale, delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse e che "L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio della concessione o successivamente, può valutare di concedere l'esenzione, in tutto o in parte, degli indennizzi di cui sopra, tenendo in considerazione la valenza dell'impianto per l'economia del territorio o altri motivi di interesse generale;

**EVIDENZIATO** inoltre che la società "Baradello 2000 SpA" è una società mista pubblico – privata di cui è socio il Comune di Corteno Golgi (partecipazione assentita dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, c. 7), costituita al fine della realizzazione e della gestione degli impianti di trasporto a fune,



ed impiantistica strumentale connessa, funzionali al S.P.L. comunale di mobilità turistico-sportiva;

**DATO ATTO** che, stante la perdurante incertezza data dall'ordinamento giuridico sul tema dell'applicabilità o meno delle regole dell'evidenza pubblica all'affidamento dei servizi di trasporto a fune con finalità turistico-sportiva e del dibattito pubblico sul tema:

- si è recentemente pronunciata a tal fine la Corte Costituzionale, con sentenza n. 103 del 29 maggio 2020, specificando che, ancorché tali impianti rispondano ad esigenze di interesse generale connesse alla promozione dell'economia locale e dello sport, ciò non basta a qualificare il trasporto a fune come servizio pubblico locale e, conseguentemente, ad imporre l'osservanza delle norme a tutela della concorrenza, aggiungendo inoltre che la qualificazione del trasporto a fune come servizio pubblico locale – e la conseguente imposizione delle regole dell'evidenza pubblica – debba seguire ad una analisi circa l'effettiva utilità del servizio per la collettività, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma;
- è intervenuto, in ultimo, il legislatore nazionale con il D.Lgs. 201 del 2022 (Testo Unico in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica) disponendo all'art. 36 che «*le disposizioni del decreto (comprese quindi quelle inerenti le modalità di gestione dei servizi e la disciplina del loro affidamento) non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*», di fatto chiarendo la disciplina dell'affidamento a terzi degli impianti a fune con finalità turistico-sportiva nel senso di escludere l'obbligo per le Amministrazioni locali di osservare le regole a tutela della concorrenza, con riferimento quindi anche a tutte le corrispondenti disposizioni previste nel Codice dei Contratti Pubblici, attualmente il D.Lgs. n. 36 del 2023, che disciplinano la gestione ed l'affidamento di servizi di tal genere;

**DATO**, inoltre, **ATTO** che, ai sensi di quanto premesso e richiamato:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 28 in data 20/07/2022, a fronte della realizzazione di una progettualità presentata dalla società "Baradello 2000 S.p.A." e concordata con l'Amministrazione comunale, concernente la realizzazione e la gestione di un invaso artificiale al servizio principale delle necessità del comprensorio sciistico comunale, la cui esatta consistenza si evince dal progetto depositato agli atti del Comune, ha autorizzato la costituzione gratuita a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." di un diritto di superficie ai sensi degli artt. 952 c.c. e ss., o diritto simile, sulle aree di proprietà comunale interessate dalla operazione, diritto che potesse quindi consentire così la costruzione e la gestione dell'opera secondo la progettualità presentata;
- tale progettualità prevedeva la realizzazione di un invaso artificiale avente una pluralità di funzioni:
  - innevamento programmato del demanio sciabile del comprensorio sciistico comunale;
  - antincendio;
  - futura alimentazione della rete acquedottistica comunale;
- sempre con la citata deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022, e successiva dovuta correzione avvenuta con deliberazione GC n. 28 in data 19/04/2024, sono state esattamente identificate le aree di proprietà comunale da concedere alla società al fine della realizzazione dell'opera, autorizzando sin da subito la Società all'immissione in possesso dei terreni interessati dalla progettualità;
- che in conseguenza della deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022 citata ed a seguito del permesso di costruire n. 1747 del 22/07/2022 rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Tecnica comunale e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per opere in variante al PDC n. 1747, protocollo 12578 del 10/11/2023, la Società ha attivato la realizzazione dell'opera;
- che tale opera rientra tra quelle di pubblico interesse ed utilità e considerata strategica da parte del comune di Corteno Golgi;
- che l'opera predetta, di seguito denominata BACINO, per il maggior corpo è ultimata e per la restante parte di opere accessorie è in fase di completamento;
- che per realizzare questo manufatto si è dovuto occupare parte dei terreni di proprietà comunale, giustamente individuati e censiti con la citata deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022, e successiva dovuta correzione avvenuta con deliberazione GC n. 28 in data 19/04/2024;
- che con deliberazione GC n. 30 del 29/04/2024 si è attribuito, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), un contributo straordinario alla Società "Baradello 2000 S.p.A." pari ad un valore complessivo di



€ 1.000.000 (unmilione/00) in considerazione di quanto a tale data realizzato dalla società ai sensi della deliberazione CC n. 28 in data 20/07/2022, contestualmente approvando e successivamente sottoscrivendo in data 11/05/2024 con la Società, ai sensi della norma citata, una convenzione attraverso la quale inoltre la Società si impegnava a *"A farsi parte pro attiva all'ottenimento della concessione di derivazione di acqua ad uso promiscuo, nonché alla realizzazione della condotta ed opere accessorie ai fini dell'uso idro potabile dell'invaso"*;

**EVIDENZIATO** che:

- che la società Baradello 2000 Spa, anche al fine di ottemperare all'impegno assunto ai sensi della citata convenzione sottoscritta con il Comune in data 11/05/2024 e mediante la quale si impegnava a *"A farsi parte pro attiva all'ottenimento della concessione di derivazione di acqua ad uso promiscuo, nonché alla realizzazione della condotta ed opere accessorie ai fini dell'uso idro potabile dell'invaso"*, ha presentato al Comune di Corteno Golgi in data 02/09/2024, prot. 5613, apposita richiesta per ricevere da parte dello stesso ente due distinti contributi straordinari ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), ed esattamente:

- il primo dell'importo di €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica, pena la non possibilità ai sensi di legge di far funzionare l'impianto;
- il secondo dell'importo di € 150.000 (centocinquantamilaeuro/00) allo scopo di realizzare la posa delle tubazioni interrato per il completamento della rete acquedottistica da collegare al costruito bacino d'accumulo;

**SOTTOLINEATO** che il Comune ritiene di accogliere le richieste di contribuzione straordinaria avanzate dalla Società Baradello 2000 Spa per le seguenti motivazioni e con le seguenti modalità:

- relativamente alla prima contribuzione richiesta di €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00):

1 - di concedere immediatamente alla Società un contributo pari ad un importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica;

2 - di impegnarsi, inoltre, a provvedere a finanziare con successiva variazione di bilancio un ulteriore contributo straordinario per un importo massimo pari a €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica,

il tutto in quanto unico socio che, in qualità di proprietario del sedime e titolare del servizio di trasporto a fune con finalità turistico – sportiva, tornerà in possesso, a norma di legge, della piena proprietà anche di tale impiantistica a scadenza della concessione del demanio sciabile a favore della Società in data 31/12/2024 senza alcun ulteriore indennizzo, beneficiando di un incremento patrimoniale oltreché della continuità di un servizio sul territorio di maggior livello tecnico – qualitativo, servizio fondamentale per una collettività ed un territorio la cui economia, anche pubblica, è fortemente basata sul turismo di cui tale servizio rappresenta un elemento fortemente strategico;

- relativamente alla seconda contribuzione richiesta, di impegnarsi, inoltre, a provvedere a finanziare con successiva variazione di bilancio un ulteriore contributo straordinario per un importo massimo pari a €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per essere utilizzato a completamento dell'impegno preso tra le parti allo scopo dichiarato in premessa, di interesse istituzionale specifico del Comune in considerazione degli impegni presi ai sensi del precedente accordo già sottoscritto in data 11/05/2024 discendente dalla deliberazione GC n. 30 del 29/04/2024 e che potrà così consentire al Comune, a seguito della sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione, di completare il progetto partito con la costruzione del bacino di accumulo idrico completandolo con la posa delle tubazioni interrato per il potenziamento della rete acquedottistica, da collegare al costruito bacino d'accumulo,



consentendo così di risolvere il problema atavico della carenza idrica presso la frazione turistica di S. Pietro;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che:

- la società "Baradello 2000 SpA" è una società mista pubblico – privata di cui è socio il Comune di Corteno Golgi (partecipazione assentita dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, c. 7), costituita al fine della realizzazione e della gestione degli impianti di trasporto a fune, ed impiantistica strumentale connessa, funzionali al S.P.L. comunale di mobilità turistico-sportiva;
- la società "Baradello 2000 Spa" è concessionario gestore di tale S.P.L. comunale ai sensi della già citata concessione comunale prot. 8297, in data 24/12/2004, per la durata di anni 30, con scadenza il 31/12/2034;
- al fine della erogazione delle contribuzioni straordinarie in oggetto si necessita di pervenire alla approvazione ed alla sottoscrizione con la società di una convenzione che disciplini le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della somme citate a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**SOTTOLINEATO**, al fine della legittimità di tale operazione, che essendo la società "Baradello 2000 S.p.A." una società mista pubblico-privata partecipata dal Comune di Corteno Golgi, ai sensi dell'art. 14, comma 5, articolo rubricato "*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*", del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), "*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. ... OMISSIS ..."*;

**SOTTOLINEATO**, inoltre, che:

- in relazione al sottolineato passaggio di cui all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 sul tema degli aiuti economici da parte di enti pubblici in favore di una società partecipata, si è espressa, di recente, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con Deliberazione n. 119 del 2020, mediante la quale ha risposto ad un quesito formulato dal Comune di Longarone che si è rivolto alla Corte dei Conti per chiedere «*se è possibile che, nell'ambito della disciplina generale che regola i rapporti tra ente locale socio e società a partecipazione pubblica, un Comune possa deliberare l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, anche come singolo socio senza condividere l'azione di frazionamento con gli altri soci pubblici, al fine di sostenere un investimento ritenuto di pubblico interesse, nel rispetto della normativa europea sulle regole del "de minimis" e del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente, motivando adeguatamente il provvedimento concessorio*»;
- con tale deliberazione la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ricorda infatti che, nel riferirsi a trasferimenti «straordinari», il legislatore vuole porre l'accento sulla eccezionalità, in quanto extra ordinem, dell'intervento contributivo. L'ente pubblico è dunque tenuto ad evidenziare ed esplicitare la straordinarietà dell'intervento e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche. Infatti «*l'art. 14, 5 comma, TUSP fissa un divieto generale di disporre, a qualunque titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo*» (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, n. 66/2018/PAR; Corte dei conti, sez. contr. Lazio, 1/2019/PAR);
- sempre con tale deliberazione la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti si è pronunciata anche sulla possibilità di deliberazione unilaterale dell'intervento finanziario da parte dell'amministrazione comunale istante, senza condivisione con gli altri



enti pubblici partecipanti la struttura societaria, sottolineando che nel caso del «trasferimento straordinario» esso può soltanto conseguire, quale atto presupponente («a fronte di», dice l'art. 14, comma 5, secondo periodo, TUSP), ad una serie di atti presupposti (convenzioni; contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti; piano di risanamento) che ne costituiscono l'antecedente logico. È dunque in relazione a tali atti presupposti che deve valutarsi la necessità di un coinvolgimento di tutti gli enti pubblici partecipanti alla decisione. Tale coinvolgimento, alla luce delle norme e dei principi in materia di controllo pubblico congiunto di un ente, risulta necessario quando l'atto presupposto sia espressivo di decisioni finanziarie e gestionali da considerarsi strategiche per l'attività sociale. È ragionevole ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla partecipazione sia estensibile per analogia alla fattispecie degli «interventi straordinari» di cui trattasi, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un'utilità corrispettiva (diretta od indiretta) comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l'ipotesi dell'accollo di oneri altrui e/o dell'atto con causa mista di natura donativo/liberale;

**DATO ATTO** che:

- la società comunque non rientra nelle casistiche di criticità indicate dalla citata norma, limitativa del potere di intervento da parte degli enti pubblici soci mediante cd. trasferimenti «straordinari»;
- per quanto espresso e motivato nel presente atto, le contribuzioni verranno erogate a sostegno di interventi ed investimenti effettuati o che verranno effettuati a fronte di evidenti utilità corrispettive per la collettività amministrata;
- l'intervento contributivo a favore della società che sarà erogato dal Comune rappresenterà quindi una eccezionalità, in quanto extra ordinem, in considerazione delle citate necessità ed utilità del singolo socio Comune di Corteno Golgi e della collettività da esso rappresentata;
- al fine dell'erogazione del citato contributo straordinario alla società, quale suo atto presupposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, viene approvato l'allegato schema di convenzione, ritenuto conforme alle norme citate e meritevole di approvazione, che disciplina le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della somma citata a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**RITENUTO** altresì di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di suddetta convenzione con la società "Baradello 2000 SpA", in quanto ritenuta essa, per tutte le motivazioni riportate nel presente atto, meritevole di approvazione;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

Per tutto quanto premesso, con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **D E L I B E R A**

**1 - di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**2 - di accogliere**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), le richieste di contribuzione straordinaria avanzate dalla Società Baradello 2000 Spa con le seguenti modalità:

- relativamente alla prima contribuzione richiesta di €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00):

1 - di concedere immediatamente alla Società un contributo pari ad un importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro - Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica;



2 - di impegnarsi, inoltre, a provvedere a finanziare con successiva variazione di bilancio un ulteriore contributo straordinario per un importo massimo pari a €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica;

- relativamente alla seconda contribuzione richiesta, di impegnarsi, inoltre, a provvedere a finanziare con successiva variazione di bilancio un ulteriore contributo straordinario per un importo massimo pari a €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per essere utilizzato a completamento dell'impegno preso tra le parti allo scopo dichiarato in premessa, di interesse istituzionale specifico del Comune in considerazione degli impegni presi ai sensi del precedente accordo già sottoscritto in data 11/05/2024 discendente dalla deliberazione GC n. 30 del 29/04/2024 e che potrà così consentire al Comune, a seguito della sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione, di completare il progetto partito con la costruzione del bacino di accumulo idrico completandolo con la posa delle tubazioni interrate per il potenziamento della rete acquedottistica, da collegare al costruito bacino d'accumulo, consentendo così di risolvere il problema atavico della carenza idrica presso la frazione turistica di S. Pietro;

**3 - di dare atto** che l'attribuzione del primo contributo straordinario pari ad un importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "seggiovia quadriposto S. Pietro – Piana dei Galli" (lavori obbligatori di manutenzione straordinaria ventennale), parte già effettuati e parte da effettuarsi entro la partenza della nuova stagione sciistica, trova debita risorsa di copertura all'interno del bilancio comunale 2024-2026, annualità 2024;

**4 - di dare altresì atto** che stante il contenuto della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, la quale al punto 2.3 "Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei" prevede che "[...] *Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488), mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. [...]*", si ritiene non applicabile l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari al contributo straordinario in parola, e dunque non necessaria l'acquisizione di codice identificativo di gara (CIG) da associare a tale attribuzione;

**5 - di attestare** la conformità di tale contribuzione alle previsioni di cui all'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) in quanto:

- la società "Baradello 2000 SpA" è una società mista pubblico - privata di cui è socio il Comune di Corteno Golgi (partecipazione assentita dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, c. 7), costituita al fine della realizzazione e della gestione degli impianti di trasporto a fune, ed impiantistica strumentale connessa, funzionali al S.P.L. comunale di mobilità turistico-sportiva;
- la società "Baradello 2000 Spa" è concessionario gestore di tale S.P.L. comunale ai sensi della già citata concessione comunale prot. 8297, in data 24/12/2004, per la durata di anni 30, con scadenza il 31/12/2034;
- l'intervento contributivo a favore della società che sarà erogato dal Comune rappresenta una eccezionalità, in quanto extra ordinem, in considerazione delle citate necessità del singolo socio Comune di Corteno Golgi e della collettività da esso rappresentata;
- al fine dell'erogazione del citato contributo straordinario alla società, quale suo atto presupposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, viene approvato l'allegato schema di convenzione, ritenuto conforme alle norme citate e meritevole di approvazione, che disciplina le modalità di trasferimento, sotto forma di contributo straordinario, della

somma citata a favore della società "Baradello 2000 S.p.A." e le obbligazioni in capo ad essa per beneficiarne;

**6 - di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione di suddetta convenzione con la società "Baradello 2000 SpA";

**7 - di autorizzare**, a cascata, agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

**8 - di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

\*\*\*\*\*








Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Addì 09 SET. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- è esecutiva ai sensi di legge.



IL SEGRETARIO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE







# COMUNE DI CORTENO GOLGI

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Venturini n. 1 - 25040 CORTENO GOLGI (BS)  
telefono 0364/740410 - telefax .0364/740460  
codice fiscale 00855280178 - partita IVA 00583030986

## Ufficio Segreteria

Li, 02 SET. 2024

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione da sottoporre a Giunta Comunale avente per oggetto

Esame ed approvazione, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/20216, erogazione di un contributo straordinario alla società "Baradello 2000 SpA" e del connesso schema di convenzione relativi al riammodernamento / messa a norma dell'impianto di risalita denominato "Seggiovia quadriposto S. Pietro - Piana dei Galli" ed alla realizzazione della rete acquedottistica da collegare al realizzato bacino di accumulo di cui alla deliberazione di cc n. 28 in data 20/07/2022 e successivo accordo tra le parti.

### PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

#### REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole  Contrario in quanto \_\_\_\_\_

Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria



#### REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole  Contrario in quanto \_\_\_\_\_

*utilizzato ex art. 44, c.5, del D.lgs. n. 175/2016 e correlato parere esplicitivo della Corte dei Conti citato. Si attenziona sulla necessaria utilità (diretta od indiretta) "corrispettiva" e vantaggio dell'Ente quale soggetto istituzionale al fine della spesa in conformità alla citata norma, di valutazione strettamente politica.*

Il Responsabile dell'Area



#### ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile dell'Area ASSUME L'IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 54 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi

Eserc. Finanz.	Impegno	Importo	Capitolo	PdC finanz.
2024	410	200.000,00	3110	204 2307 001

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria



